

RSP. 187/2015

PROV. 15247 del 3/7/2015

CONVENZIONE QUADRO PER UNA COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA E DI FORMAZIONE IN AFRICA

L'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Maurizio Fermeglia, nato a Trieste (TS), il 9 ottobre 1955, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2015,

e

l'Organizzazione Non Governativa Medici con l'Africa Cuamm ("Fondazione Opera San Francesco Saverio", di seguito denominata "Medici con l'Africa Cuamm", con sede in Via San Francesco, 126 - Padova, rappresentata dal Direttore Dott. Don Dante Carraro, nato a Pianiga il 29/03/1958, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2013, di seguito anche indicate "Parti",

premessato che

- Medici con l'Africa Cuamm si occupa del miglioramento e della tutela della salute delle popolazioni africane nonché del rafforzamento dei sistemi sanitari africani cercando di trovare possibili soluzioni ai problemi di efficienza, efficacia, qualità ed equità;
- Medici con l'Africa Cuamm ha intrapreso, anche attività di ricerca operativa su temi quali la copertura, l'accesso e l'equità, sulla qualità assistenziale nell'area materno-infantile, nonché ricerche cliniche e di natura epidemiologica condotte presso i reparti ospedalieri e i distretti rurali ove è presente;
- Medici con l'Africa Cuamm è determinata a potenziare tale ricerca operativa quale strategia principale per migliorare l'efficacia dei suoi interventi e per accrescere la sua accountability verso i beneficiari e finanziatori, includendovi una componente che coinvolga anche aree diverse da quella sanitaria, fra cui, ad esempio, quella socio-antropologica - nel disegno di ogni suo programma di intervento;
- Medici con l'Africa Cuamm ritiene, pertanto, utile stabilire *partnership* con il mondo accademico, nazionale ed internazionale, per sviluppare ed attuare interventi di ricerca in Africa, con scambio di esperienze e competenze in ambito socio-sanitario e antropologico;

- Medici con l'Africa Cuamm, inoltre, è promotore dell'iniziativa denominata "*Junior Project Officer*" rivolta ai medici specializzandi delle Scuole di Specializzazione che prevede per lo specializzando la possibilità di permanenza da 6 mesi fino ad 1 anno in un Paese in via di sviluppo, all'interno dei progetti proposti da Medici con l'Africa Cuamm, svolgendo un percorso formativo teorico-pratico qualificante, concordato con il Direttore della Specialità. Tale progetto stabilisce che siano a carico dello specializzando interessato le spese di viaggio, vitto e i costi correlati ai visti;
- l'obiettivo generale del suddetto progetto è quello di offrire, a coloro che sono interessati, un'opportunità formativa in un Paese in via di sviluppo, dove gli specializzandi avranno la possibilità di approfondire le competenze e le abilità teorico pratiche legate alla specializzazione, anche in vista di un eventuale impiego futuro nell'ambito della Cooperazione Sanitaria Internazionale;
- è intenzione dell'Università degli Studi di Trieste, in collaborazione con quella di Udine e altre università, attivare un master in Cooperazione Interculturale allo Sviluppo e riattivare il prima possibile, come corso interateneo con l'Università di Udine, il Corso di Laurea Magistrale in Cooperazione Interculturale allo Sviluppo;
- inoltre, è intenzione dell'Università degli Studi di Trieste estendere l'iniziativa summenzionata "*Junior Project Officer*" a corsi di laurea, scuole di specializzazione, master e dottorati diversi da quelli dell'area medica;
- tra l'Università degli Studi di Trieste e Medici con l'Africa Cuamm vi sono già state occasioni di collaborazione all'interno del Progetto Europeo "*Equal opportunities for health: action for development*", in collaborazione con la Commissione Europea e diverse Università Italiane, tra cui quelle di Trieste ed Udine;
- è determinazione dell'Università di Trieste promuovere e supportare le attività di formazione e ricerca in Africa mettendo a disposizione le proprie risorse umane prima di tutto di formazione socio-antropologica, nonché nelle seguenti aree:
 - Scienze mediche (Nefrologia, Medicina legale – in particolare genetica forense, Malattie cutanee e veneree, Malattie dell'apparato locomotore),
 - Ingegneria (Bioingegneria elettronica e informatica, Ricerca operativa, Scienza e tecnologia dei materiali, Convertitori, macchine, azionamenti elettrici),
 - Psicologia generale;
- nel contesto delle relazioni esistenti e degli incontri istituzionali intercorsi tra Medici con l'Africa Cuamm e l'Università di Trieste, le parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata all'effettuazione di ricerche di tipo qualitativo

negli ambiti sopra individuati per favorire il dialogo e la comprensione reciproca degli operatori di Medici con l'Africa Cuamm e le popolazioni locali, al fine di garantire una migliore riuscita dei progetti cooperativi sul terreno e un empowerment reale delle popolazioni interessate;

- è interesse delle parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

L'Università degli Studi di Trieste e Medici con l'Africa Cuamm si impegnano a collaborare alla realizzazione di progetti di ricerca e di formazione in Africa concernenti il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e il miglioramento della performance dei sistemi sanitari dell'Africa in termini di efficienza, efficacia, equità e qualità. A tal fine le parti intendono favorire la formazione, la ricerca e l'innovazione tecnologica non solo in ambito medico ma anche in quei settori che rendono più efficace l'intervento medico, da un lato facilitando la comprensione delle realtà locali (discipline socio-antropologiche, psicologiche, ecc.) e dall'altro fornendo il necessario supporto logistico e infrastrutturale.

Art. 2 – Obiettivi della collaborazione

Le parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei propri fini istituzionali, a collaborare e condividere la realizzazione dei seguenti punti:

- sviluppo di una agenda comune di progetti di ricerca da realizzare in Africa con aggiornamento annuale ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità;
- pianificazione e condivisione dei contenuti e delle aree tematiche che saranno oggetto di studio e concretizzanti nella conseguente elaborazione scritta dei relativi progetti di ricerca con approvazione di entrambe le parti interessate;
- elaborazione e realizzazione di progetti di cooperazione internazionale, anche non sanitari purché funzionali agli obiettivi della presente Convenzione, nell'ambito delle iniziative previste dalla Legge n. 125/2014 e dalle leggi regionali sulla cooperazione decentrata;



- ricerca attiva di fonti di finanziamento, pubbliche (regionali, Università, Ministero della Sanità, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) e/o private (fondazioni, enti di ricerca, enti “not for profit”), nazionali e/o internazionali (es. Agenzie Internazionali delle Nazioni Unite – OMS, UNICEF) anche nell’ambito dei programmi promossi dalla Commissione Europea o del partenariato pubblico-privato, anche al fine di finanziare borse per attività di ricerca nelle forme previste dalla legislazione italiana (es. borse di dottorato, per la frequenza di master, borse di avviamento alla ricerca, ecc.);
- disseminazione dei risultati ottenuti e dei metodi di analisi elaborati, a livello nazionale ed internazionale, attraverso vari canali informativi: dalla pubblicazione di articoli scientifici su riviste internazionali alla presentazione dei medesimi durante seminari o convegni, in ambito accademico, scientifico e sociale o durante congressi e *workshop* realizzati anche in collaborazione con Istituzioni Internazionali quali l’Unione Europea e Agenzie Specializzate delle Nazioni Unite.

Art. 3 - Impegni delle parti

Medici con l’Africa Cuamm si impegna a:

1. condividere e concordare con l’Università degli Studi di Trieste e con i Dipartimenti di volta in volta interessati, i progetti previsti dall’art. 1;
2. organizzare periodi di formazione teorico-pratica e di ricerca sul campo, per il personale docente, gli studenti/specializzandi/dottorandi coinvolti nei progetti, garantendo loro il supporto logistico-amministrativo incluso l’alloggio e l’accompagnamento di un referente (medico Cuamm) “in loco”. Medici con l’Africa Cuamm, con oneri a proprio carico, provvede all’alloggio, alle pratiche per i permessi e visti necessari e alla copertura assicurativa per la responsabilità civile contro i terzi, gli infortuni, malattia e morte. Per i soli medici specializzandi Medici con l’Africa Cuamm provvede altresì alla copertura assicurativa dei rischi professionali. Sono a carico degli studenti/specializzandi/dottorandi e del personale docente coinvolto le spese di viaggio, il vitto e i costi correlati ai visti/permessi nonché eventuali ulteriori coperture assicurative rispetto a quelle qui indicate;
3. supportare le missioni finalizzate ai progetti di ricerca di cui trattasi da parte di studenti/specializzandi/dottorandi e del personale docente dell’Università presso le strutture universitarie e sanitarie africane sedi di intervento e sostenute da Medici con l’Africa CUAMM, incluso l’aspetto logistico-amministrativo;

4. svolgere il ruolo di facilitatore nella creazione di una rete di contatti locali nei Paesi interessati dai progetti e di *partnership* ai fini di ricerca e formazione che coinvolgano strutture socio-sanitarie accreditate e istituzioni accademiche africane;
5. collaborare alla realizzazione di seminari e moduli tematici dedicati alla salute globale all'interno della didattica opzionale, dei corsi di formazione *post lauream* e dei curricula di alcuni corsi di studio secondo le rispettive competenze e ai sensi della vigente normativa universitaria in materia;

L'Università degli Studi di Trieste e i Dipartimenti di volta in volta interessati, si impegnano a:

1. contribuire alla elaborazione, di comune accordo con Medici con l'Africa Cuamm, dei progetti previsti all'art. 1 e a dividerli con lo stesso;
2. mettere a disposizione il personale docente ritenuto maggiormente competente e dotato di professionalità per la gestione e lo sviluppo della ricerca in relazione ai singoli progetti, personale il cui nominativo, qualifica e attività saranno, di volta in volta, comunicati a Medici con l'Africa Cuamm (così pure le eventuali, successive variazioni che si dovessero verificare), con la possibilità di brevi missioni finalizzate ai progetti di ricerca in questione presso le strutture sanitarie e universitarie africane supportate da Medici con l'Africa Cuamm;
3. favorire lo svolgimento di periodi di formazione teorico-pratica e di ricerca sul campo da parte di studenti, laureandi, dottorandi, specializzandi dell'Università coinvolti nei progetti avviati nelle aree di cui all'art. 1, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia;
4. promuovere, ove possibile, moduli tematici dedicati alla salute globale;
5. promuovere la disseminazione e la divulgazione delle iniziative e dei risultati a livello internazionale, contribuendo alla loro traduzione nelle lingue richieste.

Art. 4 – Modalità della collaborazione

Nell'ambito del presente accordo, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili agli articoli 2 e 3.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante del presente accordo.

Tali atti, comunque denominati, qualora stipulati a titolo oneroso, dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, nonché indicare il referente e regolare:

- i termini e le modalità dei rispettivi impegni, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria;
- le modalità e i termini di pagamento;
- le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

Qualora nell'attuazione della presente convenzione vengano stipulati accordi che coinvolgano enti pubblici e che riguardino la gestione di attività di interesse comune, tali accordi dovranno attenersi alla disciplina di cui all'art. 15 della legge 241/90 s.m.i.

La presente convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Qualora nell'attuazione della presente convenzione vengano stipulati accordi che coinvolgano università o altri enti non di diritto italiano, in tali accordi verrà specificatamente individuata la normativa cui essi si attengono.

Art. 5 – Questioni etiche

Le parti assicurano che tutte le attività di ricerca rispettino i principi etici fondamentali in conformità ai regolamenti nazionali, europei ed internazionali (in particolare i "principi etici per la ricerca medica che coinvolge soggetti umani" secondo la Dichiarazione di Helsinki). Ogni progetto di ricerca coinvolgente paesi in via di sviluppo deve recare beneficio alle rispettive popolazioni o comunità oggetto di studio e verrà inoltre sottoposto a revisione etica (consenso informato, protezione dei minori e soggetti a rischio, protezione dei dati e privacy) e all'approvazione da parte delle Autorità o organi competenti, sia nei paesi dove i progetti verranno realizzati, sia dai rispettivi Comitati etici di tutte le parti partecipanti.

Articolo 6 – Referenti della Convenzione

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui agli artt. 1 e seguenti, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra non appena possibile con comunicazione scritta.

Articolo 7 – Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 6 è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

Articolo 8 – Clausola di segretezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione Quadro.

Articolo 9 – Clausola di limitazione di responsabilità

Medici con l'Africa Cuamm non si assume le obbligazioni dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni di Medici con l'Africa Cuamm né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte di Medici con l'Africa Cuamm.

E' esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte da Medici con l'Africa Cuamm; è parimenti esclusa ogni garanzia di Medici con l'Africa Cuamm per le obbligazioni contratte dall'Università.

Articolo 10 – Proprietà intellettuale dei risultati

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.



Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

I dati trattati in esecuzione della presente convenzione, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

Articolo 12 – Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione ha inizialmente la durata di anni due, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Viene previsto che, annualmente, le parti si incontrino per verificare l'andamento della collaborazione. Qualora dovessero emergere elementi nuovi che comportino un cambiamento di taluni presupposti alla base della presente convenzione, si procederà di comune accordo alla modifica della stessa.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso deve essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R (o tramite Posta Elettronica Certificata).

In ogni caso di recesso è obbligo di entrambe le parti mantenere gli impegni eventualmente già assunti nei confronti di terzi.

Art. 13 - Rinvio

Per quanto non espressamente stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme previste dal Codice Civile ed alle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 14 - Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Articolo 15 - Spese

La presente convenzione viene redatta in due originali, uno per l'Università di Trieste e uno per Medici con l'Africa CUAMM.

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

[data] 13/5/2015

IL MAGNIFICO RETTORE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE



Prof. Maurizio Fermeglia

IL DIRETTORE
DI MEDICI CON L'AFRICA CUAMM



Dott. Don Dante Carraro

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 9 e 14 della presente Convenzione.

IL MAGNIFICO RETTORE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE



Prof. Maurizio Fermeglia

IL DIRETTORE
DI MEDICI CON L'AFRICA CUAMM



Dott. Don Dante Carraro

